

OGGETTO

SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI CON L'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

AGGIORNAMENTO

10 MARZO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

“ACCORDO PER IL CREDITO 2019” FIRMATO IL 15 NOVEMBRE 2018 TRA L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) E LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

ALLEGATI

MODULO DI DOMANDA (FAC-SIMILE) PER ACCORDO PER IL CREDITO 2019

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
FINANZA AZIENDALE
MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
400
400

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 40/2011 - SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI NEI CONFRONTI DEL SISTEMA BANCARIO – PROROGA AL 31 LUGLIO 2011
CIRCOLARE.N. 39/2013 - SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI NEI CONFRONTI DEL SISTEMA BANCARIO
CIRCOLARE. N. 34/2015 - ACCORDO PER IL CREDITO 2015
CIRCOLARE. N. 20/2019 - SOSPENSIONI E ALLUNGAMENTI DEI FINANZIAMENTI CON L'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l'Accordo firmato il 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Per le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2015, l'adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all'ABI.

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti dell'accordo nonché la modulistica per accedere alla sospensione e/o allungamento delle scadenze **in vigore fino al 31 dicembre 2020**.

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

L'associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali sin dal 2009 hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese.

L'ultimo Accordo firmato il 31 marzo 2015 che è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Il nuovo "Accordo per il Credito 2019" firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0", cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- ⌚ Sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;
- ⌚ Allungare la scadenza dei finanziamenti.

Per le banche già aderenti all'Accordo per il Credito 2015, l'adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare tempestivamente all'ABI.

NATURA DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELLA MISURA "IMPRESA IN RIPRESA 2.0"

Le PMI operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori, che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni "*non performing*", ripartite nella categoria delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono richiedere alle banche e agli intermediari finanziari:

- ⌚ La sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare;
- ⌚ L'allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

Requisito per accedere alle misure identificate ai punti 1) e 2) è che i contratti di finanziamento, di mutuo e di locazione finanziaria non abbiano fruito della sospensione o dell'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

Riepiloghiamo le caratteristiche essenziali delle misure oggetto dell'accordo "Imprese in Ripresa 2.0":

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2020

PAGINA

3/6

ISTANZA	MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA MISURA
SOSPENSIONE FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE O LEASING (c.d. "moratoria ABI")	Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà al più valutare una variazione del tasso di interesse che non dovrà comunque essere superiore a 60 punti base. Alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti dei terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per i contratti di leasing, verrà postergato l'esercizio di opzione di riscatto. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura
ALLUNGAMENTO DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Possono essere richieste garanzie aggiuntive al fine di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura

PRESENTAZIONE ISTANZA DI ALLUNGAMENTO /SOSPENSIONE DA PARTE DELLA PMI

Le banche e gli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il Credito 2019 richiedono alle piccole e medie imprese elementi che evidenzino prospettive di sviluppo e di continuità aziendale (bilanci infrannuali, portafoglio ordini, business plan, cash flow finanziario, etc.) che supportino la richiesta di sospendere o allungare un contratto di finanziamento già concesso.

Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione, impegnandosi a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Resta ferma la possibilità per la banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo per il Credito 2019.

Sul sito web dell'ABI al link

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20impres%202019_Accordo%202019.pdf

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2020

PAGINA

4/6

è stato pubblicato il fac simile del modulo per la presentazione delle istanze di sospensione/allungamento, che si allega alla presente, fatta salva la facoltà di presentare le domande in carta libera.

OPERATIVITA DELL'ACCORDO

Il termine di validità per la presentazione delle istanze è ad oggi fissato al 31 dicembre 2020.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf

aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.

“CONTROINDICAZIONI” ALLA RICHIESTA

Occorre tenere presente che nei casi in cui una piccola o media impresa intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, aderire ad una delle iniziative della misura “Imprese in Ripresa 2.0” non è strategico in quanto la fruizione dell'allungamento o della sospensione di un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la presentazione delle istanze per poter usufruire della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti, ovvero dell'allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione, dovrà essere affidato allo STUDIO ADRIANI uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2020

PAGINA

5/6

Allegato N. 1 – Modulo di domanda (fac-simile)

Nuovo Accordo per il Credito 2019 Iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)
_____ (codice fiscale/partita iva)
_____ (indirizzo sede)
_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail) nella persona di
_____ (legale rappresentante)

- ⇒ presa visione dell’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”;
- ⇒ intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Accordo:

- mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____
 - sospensione
 - allungamento
- leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.
- apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n° _____, di originari Euro _____ stipulato in data ____/____/____, utilizzato per Euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____.
- linea di credito per anticipazioni su crediti di Euro _____ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.
- credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, n° _____ con scadenza ____/____/____, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

DICHIARA

- ▶ di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2020

PAGINA

6/6

- ▶ [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
- ▶ [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- ▶ che il finanziamento oggetto della richiesta di sospensione/allungamento non abbia già usufruito di analogo sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale;

PRENDE ATTO CHE

- che la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dal Punto 2.1.9 dell'Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
- ai fini della concessione delle facilitazioni previste, la Banca/l'Intermediario finanziario potrà richiedere all'impresa ulteriori informazioni;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima, fino a un massimo di 60 punti base;
- il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione medesima;

Allegati [Eventuali].

In fede.

_____, li _____

Il/I richiedente/i
